Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Decreto n. 123/26 Prot. n. (2864|26) Salerno, 19 ottobre 2026

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AMMISSIONE AI TIROCINI FORMATIVI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno rende noto che è possibile presentare istanza per l'accesso ai tirocini teorico-pratici previsti dall'art. 73 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.

Le candidature possono essere presentate in qualsiasi momento dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

La presentazione della candidatura non attribuisce alcun diritto all'inserimento nel percorso, né all'immediato avvio delle attività, che saranno programmati secondo le esigenze organizzative e le disponibilità dell'Ufficio.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda i candidati che, alla data di presentazione dell'istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in Giurisprudenza conseguita all'esito di un corso di studi di durata almeno quadriennale ovvero, in alternativa, frequenza di un corso di laurea in Giurisprudenza di durata almeno quadriennale con superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, pur in assenza del conseguimento del titolo;
- media non inferiore a 27/30 negli esami di Diritto Costituzionale, Diritto Privato, Diritto Processuale Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo, ovvero conseguimento della laurea con votazione non inferiore a 105/110;
- età inferiore a trenta anni;
- possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione devono essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia disponibile all'indirizzo: https://tirociniformativi.giustizia.it.

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse.

Le domande, inviate tramite il portale informatico **entro il giorno 15 di ciascun mese**, risultanti nello stato **"INOLTRATA"**, saranno oggetto di valutazione e definite mediante validazione o rifiuto entro i successivi quindici giorni. Le domande trasmesse oltre il predetto termine saranno esaminate congiuntamente a quelle inoltrate entro il giorno 15 del mese successivo.

Le domande già inserite nella piattaforma ministeriale alla data di pubblicazione del presente avviso conservano la propria validità e saranno esaminate secondo i criteri stabiliti nel presente provvedimento.

I candidati sono tenuti a compilare integralmente la domanda e a indicare un valido indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla procedura.

3. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CRITERI DI PREFERENZA

Le domande sono esaminate previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e della compatibilità dell'inserimento del candidato con la capacità formativa dell'Ufficio, le esigenze organizzative e funzionali della Procura della Repubblica e la disponibilità dei magistrati affidatari.

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i candidati in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuta preferenza, nell'ordine:

1. ai candidati che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza;
2. alla migliore media negli esami di Diritto Costituzionale, Diritto Privato, Diritto Processuale Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo;
3. alla maggiore votazione di laurea;
4. alla minore età anagrafica.

A parità dei predetti requisiti, è attribuita preferenza ai candidati che abbiano conseguito corsi di perfezionamento *post lauream* in materie giuridiche.

4. COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE

I candidati ammessi saranno informati mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda o mediante altra modalità di comunicazione ritenuta idonea dall'Ufficio.

L'interessato dovrà comunicare l'accettazione entro il termine indicato nella comunicazione.

In caso di mancata accettazione, rinuncia o sopravvenuta indisponibilità, l'Ufficio potrà procedere alla valutazione di ulteriori candidature.

5. DURATA E NATURA DEL TIROCINIO

Il tirocinio ha durata di diciotto mesi e si svolge secondo le modalità previste dall'art. 73 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni.

Lo svolgimento del tirocinio:

- non costituisce rapporto di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato o di pubblico impiego;

- ricorrano ulteriori cause ostative previste dalla normativa vigente.

10. MAGISTRATO COORDINATORE

Ai sensi del vigente Programma Organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, le funzioni di Magistrato Coordinatore dei tirocini sono attribuite al Procuratore Aggiunto dott. Rocco Alfano.

Al Magistrato Coordinatore competono le attività di organizzazione, coordinamento e monitoraggio dei percorsi formativi e di proporre al Procuratore della Repubblica l'assegnazione dei tirocinanti ai magistrati affidatari, secondo i criteri indicati sub 11).

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica, coordinatore dei tirocini, può disporre un colloquio preliminare con l'aspirante tirocinante per meglio valutare le attività di organizzazione, coordinamento e monitoraggio dei percorsi formativi da effettuarsi, nonché per valutare l'interesse dell'aspirante tirocinante oppure un colloquio nel corso del tirocinio per valutare la permanenza di quell'interesse.

11. MAGISTRATI AFFIDATARI

I magistrati affidatari sono individuati mediante interpello annuale rivolto a tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio.

All'esito dell'interpello è formata una graduatoria, valida per due anni dalla data della sua approvazione, da utilizzare per l'assegnazione dei tirocinanti nel periodo di vigenza. Tale graduatoria sarà comunicata a tutti i magistrati in servizio presso l'Ufficio.

Ai fini della formazione della graduatoria, a ciascun Sostituto Procuratore è attribuito un punteggio determinato come segue:

a) anzianità nel ruolo della magistratura: 1 punto per ogni anno di anzianità o frazione superiore a sei mesi;

b) anzianità di servizio presso l'Ufficio: 0,5 punti per ogni anno di anzianità o frazione superiore a sei mesi.

Il punteggio complessivamente attribuibile per i predetti titoli non può superare 10 punti.

Per favorire un principio di rotazione degli affidamenti, i magistrati già individuati quali assegnatari di tirocinanti nell'ultimo triennio sono posti comunque in posizione successiva ai magistrati che nel medesimo lasso di tempo non risultino aver avuto assegnazioni di tirocinanti.

La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio.

In caso di parità di punteggio, la precedenza è attribuita:

1. al magistrato con maggiore anzianità nel ruolo della magistratura;
2. al magistrato con maggiore anzianità di servizio presso l'Ufficio;
3. al magistrato di maggiore età anagrafica.

L'assegnazione dei tirocinanti è effettuata secondo l'ordine della graduatoria, che resta in vigore per due anni dalla data della sua approvazione, ferme restando le sue eventuali integrazioni annuali sulla base della presentazione di nuove domande di disponibilità e fatto salvo il potere del Procuratore della

- non dà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso spese a carico dell'Amministrazione della Giustizia;
- non comporta alcun obbligo di assunzione da parte dell'Amministrazione.

Restano ferme le eventuali provvidenze e i benefici previsti dalla normativa vigente.

Al termine del percorso, in caso di esito positivo, sarà rilasciata l'attestazione prevista dall'art. 73 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69.

6. AVVIO DEL TIROCINIO

La Procura della Repubblica provvederà all'avvio delle attività una volta completate le verifiche necessarie e accertata la possibilità di assicurare l'effettivo affiancamento del tirocinante al magistrato affidatario.

L'avvio resta subordinato:
- alla disponibilità dei magistrati affidatari;
- alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ufficio;
- alla permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

7. ATTIVITÀ DEL TIROCINANTE

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle direttive impartite dal magistrato affidatario, il tirocinante può:
- accedere ai fascicoli assegnati al magistrato affidatario nei limiti consentiti dalla legge;
- svolgere ricerche normative, giurisprudenziali e dottrinali;
- collaborare alla predisposizione di bozze di atti e provvedimenti;
- assistere alle udienze e alle attività consentite dalla normativa vigente;
- partecipare alle iniziative formative organizzate dalla Procura della Repubblica o da altri soggetti istituzionali.

8. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a:
- osservare il segreto d'ufficio;
- mantenere la riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti durante il tirocinio;
- rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle direttive impartite dal magistrato affidatario e dal Magistrato Coordinatore;
- evitare situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi;
- mantenere una condotta conforme al decoro, alla dignità e al prestigio dell'Ordine giudiziario.

9. INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

Il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato affidatario o del Magistrato Coordinatore, può disporre l'interruzione del tirocinio qualora:
- vengano meno i requisiti richiesti dalla legge;
- il tirocinante non osservi gli obblighi previsti dal presente avviso;
- si verifichino comportamenti incompatibili con il corretto svolgimento dell'attività formativa o con il regolare funzionamento dell'Ufficio;

Repubblica di adottare i necessari provvedimenti organizzativi per assicurare il corretto funzionamento dell'Ufficio e il perseguimento delle finalità formative del tirocinio.

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

Il presente avviso sarà reso pubblico:

- con l'inserimento nel **sito web della Procura** (https://procura-salerno.giustizia.it)
- con l'affissione nella **bacheca annunci:**
    - della Procura della Repubblica di Salerno Cittadella Giudiziaria - Torre F "Nicola Giacumbi";
    - dell'Ordine degli avvocati di Salerno;
    - della Segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

Lo stesso è trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nell'apposita sezione della piattaforma ministeriale dedicata ai tirocini formativi.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Lo stesso resta valido fino a revoca o modifica espressa da parte dell'Ufficio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 73 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia in materia di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Raffaele Cantone